

**DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2015
635/2015/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE CUCCI CARLO NEI
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
T0722973**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 dicembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione Ed. 4.0, marzo 2014 (di seguito: Guida per le connessioni);
- la nota prot. generale dell'Autorità n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della

funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. Con reclamo presentato il 29 giugno 2015 (prot. Autorità n. 19888 del 1° luglio 2015), la ditta individuale Cucci Carlo (di seguito: reclamante) ha contestato il diniego di Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) all'accoglimento della richiesta di modifica di un preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile (pratica di connessione T0722973);
2. il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore di rete e all'Autorità, al fine di evitare gravi pregiudizi economici in capo al reclamante;
3. con nota del 13 luglio 2015 (prot. n. 20906), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con memoria del 16 settembre 2015 (prot. Autorità n. 026895 del 17 settembre 2015), in ritardo di 50 giorni rispetto al termine stabilito dall'articolo 4, comma 1, della Disciplina, il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
5. con nota del 9 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 036693 del 10 dicembre 2015), il reclamante ha presentato le proprie repliche alla memoria del gestore;
6. con nota dell'8 dicembre 2015, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO

7. Ai fini della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA):
 - a) l'articolo 7, comma 3, lettera o), che impone al gestore di indicare nel preventivo di connessione le informazioni necessarie per poter avviare il coordinamento tra i richiedenti, qualora decidessero di seguire in proprio l'iter autorizzativo o la realizzazione della connessione, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 16 del TICA;
 - b) l'articolo 16, commi 7 e 8, che regolano la procedura di coordinamento tra diversi richiedenti la connessione qualora l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti;
8. rileva, inoltre, la "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione", Ed. 4.0, marzo 2014 (nel seguito: Guida per le connessioni), e in particolare il paragrafo B.6, in cui il gestore:
 - a) precisa che la concentrazione di richieste di connessione in determinate aree comporta la necessità di prevedere soluzioni tecniche di allacciamento con porzioni, più o meno consistenti, di impianti di rete per la connessione comuni a più richiedenti;

- b) specifica che, nei casi di impianti di rete comuni a più richiedenti, qualora più di uno sia interessato alla realizzazione degli impianti medesimi, e ciò sia consentito dalla normativa vigente, è indispensabile effettuare il coordinamento tra i richiedenti interessati, al fine di evitare la duplicazione di impianti di interesse comune, con conseguenze negative, sia sotto il profilo dell'impatto ambientale delle opere, che sotto il profilo economico;
- c) prevede la costituzione di un apposito "tavolo tecnico" finalizzato alla gestione del suddetto coordinamento tra i richiedenti.

QUADRO FATTUALE

- 9. A seguito di richiesta di connessione di un impianto di produzione da fonte eolica, per una potenza in immissione di 60 kW, presentata dal reclamante il 7 luglio 2014, il gestore, in data 13 agosto 2014, inviava il preventivo di connessione identificato dal codice pratica T0722973;
- 10. in data 19 febbraio 2015, si svolgeva, a seguito di convocazione da parte del gestore, un tavolo tecnico di coordinamento finalizzato alla realizzazione di un impianto di rete comune al reclamante (pratica di connessione T0722973) e alla Lucon S.r.l. (intestataria della pratica di connessione T0724035);
- 11. in data 9 marzo 2015, il reclamante trasmetteva al gestore, per l'approvazione, il progetto definitivo per la realizzazione delle opere di rete;
- 12. in data 20 marzo 2015, il gestore comunicava al reclamante che il progetto non poteva essere approvato, *"in quanto l'impianto avente codice di rintracciabilità T0722973 è stato ubicato in una particella della quale non è stata fornita disponibilità (p 142)"*;
- 13. in data 23 marzo 2015, il reclamante trasmetteva al gestore la dichiarazione di disponibilità del sito di installazione dell'impianto, acquisita in virtù di contratto di diritto di superficie; al contempo, il reclamante inviava nuovamente il progetto delle opere di rete, precisando che il posizionamento del punto di consegna sarebbe rimasto invariato (sulla particella catastale 947), mentre l'impianto di produzione sarebbe stato ubicato sulla particella catastale 142;
- 14. in data 31 marzo 2015, il gestore, nuovamente, non accoglieva il progetto delle opere di rete presentato dal reclamante. E ciò sulla base della seguente motivazione: *"in quanto per l'impianto avente codice di rintracciabilità T0722973 è stata fornita disponibilità della particella dove è ora ubicato ma che, rimanendo invariato il punto di connessione all'interno della particella 947, il vostro impianto attraverserebbe viabilità pubblica della quale non potete avere disponibilità"*;
- 15. in data 9 aprile 2015, il reclamante richiedeva al gestore l'emissione di un nuovo preventivo nell'ambito della pratica T0722973, chiedendo lo spostamento dell'impianto di produzione sulla particella catastale 142, mantenendo, invece, invariato il punto di connessione già indicato;
- 16. in data 24 aprile 2015, il reclamante comunicava al gestore la rinuncia al tavolo tecnico di coordinamento avviato in data 19 febbraio 2015;

17. in data 5 maggio 2015, il gestore evidenziava al reclamante l'incompletezza della documentazione fornita, richiedendo quindi la trasmissione della nuova Carta Tecnica Regionale; in pari data il reclamante forniva al gestore l'integrazione documentale richiesta;
18. in data 13 maggio 2015, il gestore comunicava al reclamante che la richiesta di emissione di un nuovo preventivo non poteva essere accolta *“poiché non rientra in nessuno dei criteri descritti dal TICA art. 7.8, e meglio esplicitati nella GUIDA PER LE CONNESSIONI Allegato B punto 12 disponibile sul sito istituzionale di Enel Distribuzione ed in vigore a partire dal 1° aprile 2015”*.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

19. Il reclamante contesta la mancata approvazione, da parte del gestore, del progetto dell'impianto di rete relativo alla pratica T0722973, inviato in data 23 marzo 2015;
20. il reclamante evidenzia, tra l'altro, la contraddittorietà delle comunicazioni del gestore, il quale, nella nota del 31 marzo 2015 ha sostenuto che non era possibile dare seguito allo spostamento dell'impianto, poiché il cavo elettrico avrebbe attraversato la viabilità pubblica, mentre, successivamente, nella nota del 13 maggio 2015, ha rigettato la richiesta di modifica del preventivo poiché la particella catastale 142 risultava separata dalla particella 947 dalla stessa porzione di terreno precedentemente identificata come viabilità pubblica;
21. il reclamante, quindi, chiede:
 - a) che il gestore accetti la richiesta di modifica del preventivo di connessione;
 - b) di ricevere dal gestore l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA, per il ritardo nella messa a disposizione del preventivo di connessione.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

23. Il gestore afferma la legittimità e correttezza del diniego alla richiesta di modifica del preventivo di connessione presentata dal reclamante il 9 aprile 2015, poiché detta modifica consisteva nello spostamento dell'impianto di produzione su di una particella catastale non contigua a quella riportata nel preventivo oggetto della richiesta di modifica (ed invero, la particella 947, indicata nel preventivo accettato, era separata dalla particella 142 dalla particella 325);
24. infatti, in applicazione delle nuove regole contenute nella Guida per le connessioni del gestore (Allegato B, punto 12), in vigore a partire dal 2 aprile 2015, il gestore non accoglie richieste di spostamento dell'impianto di produzione su particelle catastali non contigue.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

25. Dall'istruttoria svolta emerge che:
- a) il gestore ha rigettato il primo progetto dell'impianto di rete presentato dal reclamante (in data 9 marzo 2015), affermando che *“l'impianto avente codice di rintracciabilità T0722973 è stato ubicato in una particella della quale non è stata fornita disponibilità (p 142)”*;
 - b) a seguito della comunicazione con cui il reclamante, in risposta al suddetto rilievo del gestore, ha dimostrato di avere la disponibilità della particella di ubicazione dell'impianto di produzione, il gestore ha rigettato nuovamente il progetto con una ulteriore, e diversa, motivazione, affermando che *“è stata fornita disponibilità della particella dove è ora ubicato ma che, rimanendo invariato il punto di connessione all'interno della particella 947, il vostro impianto attraverserebbe viabilità pubblica della quale non potete avere disponibilità”*;
 - c) il gestore ha, per sua stessa ammissione, erroneamente individuato come viabilità pubblica la particella catastale 325;
26. si rileva, dunque, che a seguito del primo diniego di modifica del 20 marzo 2015, opposto dal gestore al reclamante a causa della mancata disponibilità della particella catastale di ubicazione dell'impianto di produzione, il reclamante ha provveduto ad adempiere alla richiesta del gestore, trasmettendogli, unitamente al progetto inviato in data 23 marzo 2015, l'attestazione di disponibilità del sito;
27. si rileva, inoltre, che il successivo diniego del gestore del 31 marzo 2015 non risulta in alcun modo fondato, in quanto non corrisponde al vero l'affermazione, ivi contenuta, secondo cui il progetto dell'impianto di rete predisposto dal reclamante prevedeva un attraversamento di una via pubblica. L'erroneità di tale affermazione è stata, peraltro, riconosciuta dallo stesso gestore nella memoria del 16 settembre 2015;
28. pertanto, avendo il reclamante trasmesso la documentazione richiesta dal gestore, attestante la disponibilità della particella catastale 142, il rifiuto opposto dal gestore al progetto dell'impianto di rete, inviato dal reclamante il 23 marzo 2015, non è in alcun modo giustificato;
29. alla luce di quanto sopra esposto, la richiesta di modifica del preventivo del 9 aprile 2015 non era, a ben vedere, neppure necessaria, poiché il gestore, sulla base della situazione giuridica e fattuale *de qua*, avrebbe già dovuto accettare il progetto trasmesso in data 23 marzo 2015;
30. per quanto invece concerne la richiesta del reclamante, di vedersi corrisposto l'indennizzo automatico, ai sensi dell'articolo 14 del TICA, non si rileva alcun ritardo da parte del gestore. Infatti, il gestore ha risposto alle comunicazioni del reclamante del 9 marzo 2015, del 23 marzo 2015 e del 9 aprile 2015, entro i termini previsti dal TICA

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla ditta individuale Cucci Carlo, nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione T0722973, limitatamente alla richiesta del reclamante di approvazione del nuovo progetto di impianto di rete per la connessione;
2. di prescrivere ad Enel Distribuzione S.p.a. di accettare il progetto dell'impianto di rete inviato dalla ditta individuale Cucci Carlo in data 23 marzo 2015, con riferimento alla pratica di connessione T0722973;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

21 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni